

COMUNE DI TRIESTE

N. Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321
Area Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Contratti

Rep. n°
Prot. n°

OGGETTO: Affidamento di incarico professionale all'ingegnere/perito industriale _____ (Cod. _____ Fisc. _____ - Part. IVA _____) per l'espletamento dell'attività di controllo degli impianti tecnologici per l'anno 2008 prevista dal D.P.R. 392/94 di cui all'art. 14 della L. 46/90 e D.M. 37/2008.

L'anno duemilaotto il giorno _____ del mese di _____
in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che con determina dirigenziale n. _____ dd. _____ del Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale indicato in oggetto al dott. ing./per. ind. _____;

che nel medesimo provvedimento si è approvato il relativo impegno di spesa, che nell'avviso di selezione pubblica approvato con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____ sono state stabilite le condizioni relative all'incarico ed individuando inoltre le pratiche oggetto di verifica;

- visto l'art. I del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 ed avutone riguardo;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra il **COMUNE** di **TRIESTE** – rappresentato da

_____,
domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n.4, il/la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta:

e il dott. ing./ perito industriale _____ (Codice Fiscale e Partita IVA _____) nato a _____ il _____ residente a _____, con studio professionale in _____ iscritto al Collegio dei Periti Industriali della provincia di _____ al n. _____, di seguito indicato anche come "professionista" o "incaricato";

si conviene e stipula quanto segue:

ART. I) – OGGETTO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida al dott. ing./per. ind. _____, che accetta, l'incarico per l'espletamento dell'attività di

controllo degli impianti tecnologici, per l'anno 2008 di cui al D.M. 37/2008 e all'art. 14 della L. 46/90 secondo le modalità previste dal D.P.R. 392/94 con particolare riguardo alla verifica degli impianti _____ (elettrici oppure idrotermo gas, condizionamento ed antincendio).

L'elenco delle pratiche oggetto di verifica viene allegato sub "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'incarico sarà strettamente personale ed il Comune richiederà al professionista l'espletamento delle verifiche "a campione", ai sensi del D.M. 37/2008, degli impianti _____ relativi alle pratiche edilizie oggetto di rilascio del certificato di abitabilità/agibilità individuate nell'allegato sub. "A".

L'Ufficio preposto dell' Area Pianificazione Territoriale provvederà a:

- inviare alle parti interessate la comunicazione di avvio del procedimento indicando il nominativo del professionista incaricato, il numero telefonico dello studio tecnico, il numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica per poter essere contattato dall' utente;
- fornire al professionista le indicazioni necessarie per l'effettuazione delle verifiche;
- inviare al professionista la documentazione necessaria concordando con lo stesso le modalità di ricevimento ed i tempi delle verifiche.

Il professionista, nei casi in cui non riceva alcuna comunicazione da parte dei titolari delle pratiche oggetto di verifica, dovrà attivarsi per contattare i proprietari e/o l'Amministratore dello stabile al fine di concordare il sopralluogo di verifica.

Il professionista si impegna ad espletare le verifiche richieste entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento alle parti interessate con possibilità di elevarlo a 120 giorni nel caso di particolare complessità.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, il professionista rilevi carenze minime che possono essere sanate in tempi brevi, al fine della valutazione finale dell'esito di conformità, provvederà ad eseguire un ulteriore accertamento, senza oneri aggiuntivi. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento viene ulteriormente prorogato di 30 giorni.

Il professionista che nel corso della verifica riscontri impianti non desumibili dalla documentazione presente nella pratica edilizia e pertanto non conteggiati ai fini del presente incarico, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio preposto al fine della valutazione dell'opportunità di procedere ad ulteriore verifica. La stessa potrà essere eseguita solamente dopo l'adozione della dovuta determinazione dirigenziale.

Il professionista dovrà inoltre assicurarsi di poter eseguire i controlli nel rispetto della propria e della altrui sicurezza, senza causare guasti o mal funzionamenti all'impianto, facendo riferimento a documentazioni tecniche, schemi e certificati relativi agli impianti stessi ed ai suoi componenti.

Il professionista è ritenuto responsabile di qualunque fatto derivante dal controllo o per cause riconducibili agli stessi, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni derivati.

Il professionista esonera il Comune da ogni responsabilità civile e amministrativa per infortuni o danni subiti dal professionista medesimo in dipendenza delle operazioni di controllo, qualunque sia la natura o la causa.

Il professionista è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivati all'utenza o a terzi da eventuali errate rilevazioni o determinazioni dei dati, siano essi imputabili all'operatore che al cattivo funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni adoperate.

Le verifiche dovranno essere eseguite in conformità a quanto stabilito dalla guida CEI 64-14 fasc. 2930 per la parte elettrica, dalle norme UNI CIG 9860/98 e 7129/2001 per la parte gas, dalle norme UNI 10412 per la parte riscaldamento, dalle norme UNI 10339 per il condizionamento e consisteranno in:

- controllo della documentazione degli impianti da sottoporre a verifica
- esame a vista degli impianti sul posto
- prove strumentali (relativamente ai soli impianti elettrici)

A verifiche espletate il professionista è tenuto a compilare un verbale di verifica con indicazione di quanto svolto, corredato dalle prove strumentali - ove previsto - completo del giudizio complessivo (positivo/negativo) evidenziando in quest'ultimo caso il tipo di carenza riscontrata. I verbali dovranno essere redatti in duplice copia e firmati per presa visione dall'utente.

Detti verbali dovranno essere inoltrati all'Ufficio Comunale competente, entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del termine sopraindicato ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti. Le segnalazioni dovranno contenere tutti gli elementi tecnici per l'esauriente prosecuzione dell'iter da parte del Comune.

Nel caso di esito negativo, dopo l'invio dei verbali di verifica secondo i tempi e le modalità riportate nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale darà avvio al procedimento per l'eliminazione delle inadempienze riscontrate, fissando un termine per le stesse.

ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 4) – DURATA

La durata massima del presente contratto viene fissata in 9 (nove) mesi decorrenti dalla data di stipula e si concluderà al completamento delle verifiche assegnate.

ART. 5) – PUBBLICA FUNZIONE

Il Comune riconosce ai professionisti l'esercizio di pubblica funzione in relazione alle verifiche in questione e quindi la qualifica di incaricato di pubblica utilità.

ART. 6) – COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti tecnicamente qualificati ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7.

ART. 7) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento delle singole verifiche viene calcolato sulla base del tariffario allegato al presente atto (allegato sub "B") comprensivo della percentuale di ribasso formulata in sede di offerta.

Il corrispettivo complessivo presunto è quello risultante dalla somma dei singoli importi di tutte le verifiche da effettuare, calcolato secondo il tariffario sopra indicato, per un ammontare di Euro _____, a cui vanno sommati il 2% per contributi previdenziali e l'IVA in misura di legge, per un totale di Euro _____.

Il succitato corrispettivo è stato provvisoriamente determinato sulla base delle risultanze istruttorie delle pratiche; eventuali aggiornamenti conseguenti alla presenza di tipologie di impianti non desumibili dai progetti depositati verranno aggiornati con successiva determina dirigenziale dopo valutazione sull'opportunità di procedere ad ulteriore verifica.

ART. 8) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ferma restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella emessa dal professionista a conclusione delle verifiche effettivamente espletate a tale data e per le quali sia stato ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 2.

In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. _____ intestato a _____ presso _____, Agenzia di _____, coordinate IBAN _____, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

ART. 9) – PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 11), il Comune potrà applicare penali da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun inadempimento, in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

In caso di ritardata esecuzione di una delle prestazioni oggetto del presente atto, per fatti imputabili al professionista, il Comune potrà comminare penali nella misura dello 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 10) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 20 (venti) giorni.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 12) – RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in

qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta, che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 13) – INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente e deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste, sollevando fin d'ora il Comune stesso da ogni onere al riguardo.

Il professionista si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 14) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incarico ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, né in via amichevole, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 15) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16) – DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto il professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a _____ con recapito in Via _____ n.

ART. 17) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Si intendono, altresì, a carico del professionista le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro (____/____)

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: _____